



GUIDA ALLA RICHIESTA E ALLA PRESENTAZIONE DELL'ATTESTA- ZIONE ISEEU A.A. 2026-2027

CONTATTI	2
ATTESTAZIONE ISEEU PER L'A.A. 2026-2027	2
ATTESTAZIONE ISEEU CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ	3
NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEEU	4
STUDENTE INDIPENDENTE.....	4
STUDENTE CON GENITORI LEGALMENTE SEPARATI.....	5
STUDENTE CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI	5
STUDENTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA	6
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA.....	6
ISEEU CORRENTE	7
STUDENTI INTERNAZIONALI O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.....	7
COME RICHIEDERE IL RILASCIO DELL'ISEEU PARIFICATO	7
PAESI PARTICOLARMENTE POVERI DM N° 176 DEL 24.02.2026.....	9
CONTROLLI E SANZIONI.....	9



CONTATTI

È possibile comunicare con l'Ufficio Tasse:

- tramite il sistema di ticket: [Service Desk Studenti](#);
- telefonicamente, al numero 035 205 2866, dal lunedì al venerdì, escluso martedì, dalle 10.30 alle 12.00 e il martedì e mercoledì dalle 14.00 alle 15.00;
- in presenza, presso lo Sportello di via Fratelli Calvi, 10 – Bergamo, il lunedì dalle 13.30 alle 15.30 e il giovedì dalle 10.00 alle 12.00, prenotando un appuntamento tramite il portale [Pre-notazione servizi](#).

Si ricorda che tutte le informazioni necessarie vengono pubblicate sul sito ufficiale dell'Ateneo <https://www.unibg.it/> e che gli studenti sono tenuti a prenderne visione.

Dopo l'immatricolazione ad ogni studente viene fornita una [Webmail UniBg](#), che va consultata e utilizzata per le comunicazioni via email con gli uffici amministrativi.

ATTESTAZIONE ISEEU PER L'A.A. 2026-2027

L'attestazione ISEE applicabile alle prestazioni per il Diritto allo studio universitario (ISEEU) va richiesta **entro il 15 dicembre 2026**. In questo caso il valore ISEEU sarà valido sia per il calcolo della tassa regionale, che per il calcolo del contributo onnicomprensivo.

Per partecipare ai bandi per la borsa di studio e per il servizio abitativo l'attestazione ISEEU va invece richiesta tassativamente **entro i termini stabiliti dal singolo bando**.

Per ottenere l'attestazione ISEEU è possibile:

- a) rivolgersi ad un qualsiasi CAF (Centro di Assistenza Fiscale) convenzionato con l'INPS;
- o
- b) inoltrare la DSU online, anche in modalità precompilata, direttamente dal [Portale unico ISEE](#) del sito dell'INPS.

L'attestazione ISEEU **deve**:

- **essere valida per il diritto allo studio universitario (con dicitura: "si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario" + il codice fiscale dello studente);**
- **non presentare omissioni/difformità riportate sulle prime pagine.**

Durante il processo di immatricolazione o rinnovo dell'iscrizione, tramite sportello internet, verrà richiesto di procedere con lo scaricamento dell'attestazione ISEEU.



È quindi consigliabile richiedere l'attestazione ISEEU prima dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione. A scaricamento eseguito, per chi ha già richiesto l'attestazione ISEEU, la tassa regionale verrà subito calcolata in base al valore ISEEU.

Per chi al momento dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione non ha ancora richiesto l'attestazione ISEEU o non intende richiederla verrà emesso il bollettino con l'importo massimo, 190,00 €. Tali studentesse e studenti potranno comunque richiedere l'attestazione ISEEU entro il 15 dicembre 2026 e ottenere l'acquisizione d'ufficio del valore ISEEU da parte dell'Università, con il ricalcolo della tassa regionale. **Questo non modifica la scadenza per il rinnovo dell'iscrizione o per l'immatricolazione:** seguirà se necessario un conguaglio o un rimborso.

Coloro che non richiederanno il rilascio dell'attestazione ISEEU entro il 15 dicembre 2026 per il calcolo del contributo onnicomprensivo **verranno collocati d'ufficio in fascia H.**

Per il conoscere gli importi della tassa regionale e le modalità di calcolo del contributo onnicomprensivo è possibile consultare la [Guida alla contribuzione studentesca a.a. 2026-2027](#).

Chi verrà collocato d'ufficio in fascia H potrà richiedere il ricalcolo del contributo onnicomprensivo presentando **un'attestazione ISEEU richiesta nel 2027** (con i dati su reddito e patrimonio al 31 dicembre 2025) **entro il 17 maggio 2027.**

In questo caso è previsto l'addebito di **una sanzione di € 100,00**. Non sarà invece possibile richiedere il ricalcolo della tassa regionale presentando l'attestazione ISEEU richiesta nel 2027.

Le attestazioni tardive non verranno acquisite automaticamente dalla banca dati INPS, ma andranno inviate via [Ticket](#) all'ufficio tasse.

Oltre il termine del 17 maggio 2027 non sarà più possibile consegnare tardivamente l'attestazione ISEEU per l'a.a. 2026-2027.

ATTESTAZIONE ISEEU CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ

Nel caso in cui l'attestazione ISEEU riporti omissioni/difformità **lo studente è tenuto a verificare la correttezza e completezza dei dati inseriti in DSU**. La segnalazione di omissioni/difformità è riportata sulle prime pagine dell'attestazione ISEEU rilasciata dall'INPS. Nella segnalazione viene riportato il tipo di omissioni/difformità e i codici fiscali per cui sono state rilevate.

Gli studenti e le studentesse dovranno provvedere alla correzione delle omissioni/difformità presentando una nuova attestazione **entro il termine del 15 dicembre 2026.**

In caso attestazione ISEEU con omissioni/difformità questo Ateneo può richiedere di presentare tutta la documentazione utile a verificare i dati autocertificati nella DSU.



Se dal controllo emergeranno delle irregolarità lo studente o la studentessa dovrà corrispondere la differenza tra quanto pagato e quanto risulta invece effettivamente dovuto dopo il ricalcolo del valore ISEEU, una sanzione pari al triplo della differenza e la sanzione prevista dall'art. 38, comma 3, D.L. 78/2010. Se dal controllo emergono irregolarità o omissioni che non comportano la variazione del contributo onnicomprensivo dovuto o comportano una differenza inferiore a € 10,00 non è previsto l'addebito di alcuna sanzione.

NUCLEO FAMILIARE AI FINI ISEEU

Per il calcolo ISEEU il nucleo familiare, in linea generale, è costituito dalla **famiglia anagrafica**, così come risulta dallo Stato di famiglia **alla data della compilazione della DSU**. La famiglia anagrafica è l'insieme delle persone che risultano coabitare nella stessa abitazione e che sono legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela oppure da legami affettivi stabili, così come registrato presso l'ufficio anagrafe del comune.

In base alla normativa sull'ISEE (D.P.C.M. 159-2013) è però possibile **che il nucleo familiare ai fini ISEE non coincida con la famiglia anagrafica**.

In caso di dubbi sulla compilazione della DSU è possibile consultare [le istruzioni alla compilazione della DSU](#) pubblicate sul sito dell'INPS.

STUDENTE INDIPENDENTE

Gli studenti e le studentesse possono presentare l'attestazione ISEEU da soli, senza includere il nucleo familiare di origine, solo se hanno **entrambi** i seguenti requisiti

- residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, **da almeno due anni** rispetto alla data di presentazione della DSU, **in alloggio non di proprietà di un membro della stessa**;
- presenza di una adeguata capacità di reddito, pari a **9.000,00 € di redditi da lavoro dipendente o assimilato (o da lavoro autonomo) all'anno fiscalmente dichiarati da almeno due anni** (limite stabilito dal D.M. 1320/2021).

In assenza di uno o di entrambi i requisiti per le prestazioni per il diritto allo studio universitario devono aggregare un'attestazione ISEE presentata dal nucleo familiare di origine.

N.B.:

- si precisa che in caso di ISEEU richiesto nel 2026 lo studente ha un'adeguata capacità di reddito se ha percepito almeno 9.000,00 € di redditi nel 2024 e almeno 9.000,00 € nel 2025;
- per il requisito di residenza conta la data in cui è stato effettuato ufficialmente **il cambio di residenza**;



- in caso di matrimonio o di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36 della legge n. 76 del 2016) registrata presso il Comune di residenza, per il raggiungimento della soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito si contano anche dei redditi del coniuge ovvero del convivente di fatto; resta comunque fermo il requisito di residenza.

Per maggiori informazioni sull'ISEEU come studente indipendente si rimanda alle pagine 30 e seguenti delle [istruzioni alla compilazione della DSU](#) pubblicate sul sito dell'INPS.

STUDENTE CON GENITORI LEGALMENTE SEPARATI

Il genitore legalmente separato non va incluso nel nucleo familiare ai fini ISEEU. Per non includere l'altro genitore non basta che ci sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice. Lo studente o la studentessa in questo caso deve presentare l'ISEEU assieme al genitore con cui risulta residente e **tutti gli eventuali soggetti compresi nello stato di famiglia di questo genitore.**

N.B I coniugi legalmente separati **continuano però a far parte dello stesso nucleo familiare, se risiedono ancora nella stessa abitazione**, anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Per costituire due nuclei familiari diversi, **è necessario che abbiano due diverse residenze.**

STUDENTE CON GENITORI NON CONIUGATI E NON CONVIVENTI

Il genitore non convivente e non coniugato con l'altro genitore fa parte del nucleo familiare dello studente.

Il genitore non coniugato e non convivente **non va inserito nel nucleo familiare dello studente** solo se si trova in una delle seguenti situazioni:

- è divorziato e ha una residenza diversa da quella dello studente e dell'altro genitore;
- è tenuto a corrispondere assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- se è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- se è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la sua estraneità affettiva o economica rispetto allo studente.

N.B. in caso di divorzio gli ex coniugi **continuano però a far parte dello stesso nucleo familiare, se risiedono ancora nella stessa abitazione**, anche nell'ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Per costituire due nuclei familiari diversi, **è necessario che abbiano due diverse residenze.**

Il genitore non coniugato e non convivente **va invece inserito come componente aggiuntiva del nucleo familiare dello studente** se si trova in una delle seguenti situazioni:

- qualora risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- qualora risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.

Per maggiori informazioni sull'ISEEU in caso di genitore non coniugato e non convivente si rimanda alle pagine 31 e seguenti delle [istruzioni alla compilazione della DSU](#) pubblicate sul sito dell'INPS.

STUDENTE IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

gli studenti che si trovano in una delle seguenti situazioni di convivenza anagrafica di:

- appartenenti ad ordini religiosi;
- ricoverati in case di assistenza;
- badanti;
- appartenenti a corpi militari;
- detenuti;

compongono nucleo familiare a sé stante, salvo siano coniugati (in tal caso si fa riferimento al nucleo familiare del coniuge).

STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

I dottorandi e le dottorande possono, in base all'*art. 8, comma 4 D.P.C.M. 159/2013*, posso presentare **l'ISEE per le prestazioni per i corsi di dottorato** avvalendosi del c.d. nucleo ristretto, formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni non conviventi se fiscalmente a carico. **Per richiedere correttamente l'ISEE valido i corsi di dottorato con il nucleo ristretto occorre compilare anche il Modulo MB.1rid della DSU.** Resta salva la possibilità per il beneficiario di presentare l'ISEE con il nucleo familiare ordinario, se risulta più vantaggioso.

L'ISEE per le prestazioni per i corsi di dottorato è valido unicamente per partecipare al bando di borsa di studio e servizio abitativo e per il servizio mensa. L'ISEE viene richiesto anche per l'assegnazione delle borse di dottorato in caso di pari merito con un altro candidato.



L'ISEE per le prestazioni per i corsi di dottorato non viene invece utilizzato per il calcolo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario o per il calcolo del contributo di iscrizione al dottorato.

ISEEU CORRENTE

L'attestazione ISEEU in corso di validità può essere sostituita da un'attestazione di **ISEEU CORRENTE**:

- **entro il 15 dicembre 2026** in caso di richiesta dell'attestazione ISEEU entro i termini;
- **entro il 17 maggio 2027** in caso di consegna tardiva dell'attestazione ISEEU, per mancata richiesta dell'attestazione ISEEU entro il termine del 15 dicembre 2026.

in tal caso copia dell'attestazione di ISEEU CORRENTE andrà inoltrata via [Ticket](#) all'ufficio tasse o consegnata in cartaceo presso l'Ufficio tasse negli orari di apertura. L'attestazione ISEEU CORRENTE dovrà essere in corso di validità al momento della consegna.

L'ISEEU CORRENTE può essere presentato solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 9 D.P.C.M. 159-2013. Per maggiori informazioni sull'ISEEU CORRENTE si rimanda alle pagine 38 e seguenti delle [istruzioni alla compilazione della DSU](#) pubblicate sul sito dell'INPS.

STUDENTI INTERNAZIONALI O STUDENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli studenti e le studentesse:

- con cittadinanza straniera, non residenti in Italia e con redditi prodotti all'estero e/o nucleo familiare residente all'estero;
- con cittadinanza straniera, residenti in Italia, ma non in possesso dei requisiti per essere considerati studenti indipendenti (pagine 4-5 della presente guida) e con il nucleo familiare di origine residente all'estero e/o con redditi prodotti all'estero;
- con cittadinanza italiana, ma con residenza estera e nucleo familiare che produce reddito e possiede patrimoni all'estero;
- con cittadinanza italiana, residenti all'estero e con iscrizione all'AIRE;

non possono richiedere l'attestazione ISEEU tramite l'INPS, salvo che per eventuali redditi e patrimonio detenuti in Italia.

Questi studenti e studentesse devono richiedere il rilascio di un **ISEEU parificato** presso il **CAF CISL di via Carnovali 88/A – Bergamo**.

La scadenza per richiedere l'ISEEU parificato è il 15 dicembre 2026.

COME RICHIEDERE IL RILASCIO DELL'ISEEU PARIFICATO

Per il rilascio dell'ISEEU è necessario contattare il CAF CISL di via Carnovali 88/A – Bergamo registrandosi al portale servizi disponibile e aprendo un ticket per la richiesta al link



<https://servizi.cafcisllombardia.it/help/3086425405>, scegliendo nell'apposito campo "Università di Bergamo".

Al CAF va inviata la sottostante documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono prodotti, legalizzata e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio; il CAF accetterà solo documenti IN ORIGINALE emessi nell'anno 2026:

- Documento di identità in corso di validità (carta identità o passaporto).
- numero di matricola, solo per gli studenti già iscritti all'Università degli studi di Bergamo.
- codice fiscale (gli studenti che non ne siano ancora in possesso dovranno inviarlo al CAF successivamente, non appena lo avranno ottenuto).
- Redditi e patrimoni prodotti in Italia:
 - Saldo attivo depositi e conti correnti bancari e postali, al lordo degli interessi + GIA-CENZAMEDIA ANNUA (oppure l'estratto conto con i movimenti di tutto l'anno 2025);
 - eventuale C.U. relativa agli importi di borsa di studio percepiti nell'anno solare 2025, ricevuta via mail a marzo 2026 da stipendi.redditi@unibg.it.
- Attestazione nucleo familiare estero: per nucleo familiare si intende la famiglia che risiede con lo studente (ad es: genitori + fratelli/sorelle + altre persone che risiedono nella stessa casa); in caso di presenza di un genitore con residenza separata va lo stesso preso in considerazione e inserito nel nucleo familiare dello studente, ne resta escluso SOLO se è legalmente separato o divorziato dall'altro genitore dello studente.
- Residenza: se in affitto occorre produrre il contratto di locazione con estremi registrazione e importo ultimo canone pagato (senza spese condominiali o di utenze).
- Redditi anno solare 2025 di ciascun componente la famiglia: il documento deve chiaramente riportare che i redditi sono riferiti all'anno solare 2025.
- Fabbricati e terreni della famiglia:
 - Valore di acquisto o di mercato delle proprietà immobiliari estere (fabbricati e terreni) posseduti al 31/12/2025 da ogni membro della famiglia;
 - Mutui bancari per acquisto o costruzione di qualsiasi immobile: quota capitale residua al 31/12/2025.
- Patrimonio mobiliare della famiglia **sia in Italia che all'estero** al 31/12/2025:
 - attestazione del patrimonio mobiliare posseduto dai membri del nucleo familiare alla data del 31 dicembre 2025 (conti correnti, titoli, dividendi, partecipazioni azionarie, frazioni di patrimonio netto di eventuali aziende possedute, ecc.);
 - Saldo attivo depositi e conti correnti bancari e postali, al lordo degli interessi + GIA-CENZA MEDIA ANNUA (oppure l'estratto conto con i movimenti di tutto l'anno 2025);
 - Valore nominale di titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati – Valore di mercato di investimenti in azioni, fondi, ecc.



In caso di assenza di immobili / redditi / patrimoni per qualche membro della famiglia è necessaria un'apposita dichiarazione che confermi tale condizione.

Gli studenti e le studentesse cui è stata riconosciuta la **protezione internazionale/sussidiaria/temporanea** o provenienti da paesi interessati da situazioni emergenziali derivanti da **eventi bellici** in atto a carattere transnazionale e che si trovano in situazioni di comprovata difficoltà economica, **sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Autorità diplomatiche** e possono quindi auto-certificare i dati sui redditi e patrimoni all'estero del nucleo familiare. Gli studenti e le studentesse hanno comunque l'obbligo di dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

N.B.: In ogni caso il reddito percepito all'estero e dichiarato da tutti gli studenti e le studentesse internazionali **non potrà essere inferiore all'importo minimo definito a livello nazionale corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento, che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto di ingresso in Italia per motivi di studio (€ 10.179,85).**

PAESI PARTICOLARMENTE POVERI DM N° 176 DEL 24.02.2026

Per gli studenti stranieri provenienti dai seguenti "Paesi particolarmente poveri e in via di Sviluppo" di cui al Decreto Mur n° 176 del 24 febbraio 2026:

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic People's Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People's Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syrian Arab Republic, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Yemen, Zambia.

L'ISEEU parificato per l'a.a. 2026-2027 può essere richiesto presentando una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesta che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

CONTROLLI E SANZIONI

L'Università degli studi di Bergamo esercita un controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEEU reperite dalla banca dati INPS e delle autocertificazioni rese dallo studente direttamente all'Ateneo e svolge con ogni mezzo a sua disposizione, anche avvalendosi dell'anagrafe tributaria e del supporto della Guardia di Finanza, tutte le indagini che ritiene opportune.



Nel caso in cui dai controlli risultino inesattezze, omissioni o falsità nell'attestazione ISEEU presentata ai fini della definizione del contributo onnicomprensivo e nel caso in cui lo studente interessato che non abbia provveduto a rettificare come previsto dal regolamento questi sarà tenuto a corrispondere la differenza tra quanto effettivamente pagato e quanto risulta invece effettivamente dovuto dopo il ricalcolo del valore ISEEU e di una sanzione pari al triplo della suddetta differenza oltre che della sanzione prevista dall'art. 38, comma 3, D.L. 78/2010.

Se dal controllo emergono irregolarità o omissioni che non comportano la variazione del contributo onnicomprensivo dovuto o comportano una differenza inferiore a € 10,00 non è previsto l'addebito di alcuna sanzione.

Valutata la gravità e l'intenzionalità della violazione l'Ateneo può disporre sanzioni disciplinari che vanno dalla perdita della possibilità di richiedere benefici futuri alla sospensione dello studente per uno o più anni; è fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria qualora si ravvisi che il fatto costituisca reato.

Si ricorda che il dichiarante è civilmente e penalmente responsabile della correttezza e completezza dei dati autodichiarati in DSU ai sensi del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.